

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI

**Ai fini dell'iscrizione dei Professionisti negli elenchi del
Ministero dell'Interno di cui all'art.1 della legge 818/84**


27 novembre 2020



DM 06/04/2020
(V9)

**Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 [...]**

Norme e procedure



D.P.R. 151/2011

	Categoria	A	B	C
67	Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.	fino a 150 persone	oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido	oltre 300 persone



«Ravvisata la necessità di emanare specifiche disposizioni di prevenzione incendi per gli asili nido»



D.M. 16 luglio 2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.

(in vigore)

Cap. V.9 – ASILI NIDO

Le norme tecniche allegate al **DM 6 aprile 2020** **si possono** applicare agli asili nido con oltre 30 **persone** presenti, di cui all'allegato I del DPR 151/2011, ivi individuati con il numero 67, **esistenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di **nuova realizzazione**.

Le norme tecniche suddette si possono applicare **in alternativa** alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al **DM 16 luglio 2014**.

Cap. V.9 – ASILI NIDO

Aspetti tecnici



Cap. V.9 – ASILI NIDO

Le norma tecnica verticale non prevede troppe varianti alla RTO.

D'altronde il maggior rischio rispetto ad altre attività è solo la presenza di bambini non autonomi, quindi ci si può aspettare che maggiore attenzione sarà messa nella relazione al fuoco dei materiali e nelle procedure di esodo.

Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.

Nota Ai fini della presente RTV le “persone presenti” di cui al punto 67 del d.P.R. n. 151 del 2011 sono da intendersi quali *occupanti*.

**agli asili nido con meno di 30 persone presenti
si applica il **Titolo IV del DM 16 luglio 2014** .**

Definizioni

1. **Bambini:** occupanti di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.
2. **Asili nido:** strutture educative destinate ai *bambini*.
3. **Attestato di idoneità tecnica:** attestato previsto dall'articolo 3 del decreto legge 1 ottobre 1996 n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 609.

Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli asili nido sono classificati come segue:

a. in relazione alla massima *quota dei piani* h :

HA: ≤ 12 m;

HB: $12 \text{ m} < h \leq 32 \text{ m}$;

HC: $32 \text{ m} < h \leq 54 \text{ m}$;

HD: $h > 54 \text{ m}$.

Classificazioni

2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:

- a. TA: aree destinate principalmente alla presenza di bambini;
- b. TB: aree destinate ad uffici o servizi;

Nota Per servizi si intendono, ad esempio: servizi igienici, ambulatori, spogliatoi, ... Per servizi non sono da intendersi aree destinate ad impianti.

- c. TC: aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso vi sia presenza di impianti a gas;
- d. TM1: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico $q_f > 300 \text{ MJ/m}^2$;
- e. TM2: locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d'incendio specifico $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$;
- f. TO: aree destinate a spazi comuni;
- g. TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti.

Classificazioni

Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le aree **TM2**.

TM2: locali lavaggio biancheria e deposito con carico di incendio specifico $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$;

Valutazione del rischio di incendio

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2;

I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

Valutazione del rischio di incendio

La valutazione del rischio di incendio deve tenere conto della vulnerabilità e delle capacità motorie, che non consentono di raggiungere autonomamente un luogo sicuro, nonché delle condizioni di permanenza dei bambini nella struttura (es. in culla, nei lettini, ...), soprattutto ai fini della progettazione del sistema di esodo (capitolo S.4) e della gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5).

Strategia antincendio

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO e indicate nella presente RTV *(che vedremo dalla prossima slide)*.

Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti *(almeno TM2)*.

Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.

Reazione al fuoco

Ulteriore prescrizione

I. Nelle aree TA sono ammessi solo materiali del gruppo GM1.

Nota I corredi personali dei bambini (es. coperte, copriletti, cuscini, ...) ed i giochi non sono da considerarsi *materiali*.

Resistenza al fuoco

Ulteriore condizione

1. La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti (capitolo S.2) non può essere comunque inferiore a quanto previsto in tabella V.9-1:

Compartimenti	Attività			
	HA	HB	HC	HD
Fuori terra	30	60		90
Interrati	60			90

Tabella V.9-1: Classe di resistenza al fuoco

Compartimentazione

Condizione sostitutiva alla RTO

1. Le aree TA devono essere ubicate a *quota di piano* ≥ -1 m.
2. Le aree dell'attività devono avere le caratteristiche di compartimentazione (capitolo S.3) previste in tabella V.9-2:

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB e TO	Di tipo protetto con superficie lorda massima del compartimento non superiore a 1000 m ²			
TC	Di tipo protetto			
TM1	Di tipo protetto			
TM2	Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TM2			
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

Tabella V.9-2: Compartimentazione

Esodo

1 e 3 – Condizioni sostitutive alla RTO **2 – Condizioni alternative**

1. Nelle aree TA l'affollamento è pari al numero massimo di occupanti previsto.
2. Da ciascuna area TA e TO è ammessa lunghezza di corridoio cieco ≤ 20 m ed affollamento degli ambiti serviti non superiore a 50 occupanti.
3. Nelle aree TA, TB e TO deve essere prevista segnaletica di sicurezza a pavimento finalizzata ad indicare le vie d'esodo fino al luogo sicuro in ogni condizione di esercizio dell'attività.

Nota La segnaletica a pavimento può essere di tipo retroilluminato o catarifrangente.

Gestione della sicurezza antincendio

Condizioni sostitutive alla RTO

1. Ai soli fini dell'attribuzione del livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio, il *numero di posti letto* è da assumersi pari al numero dei bambini.
2. La frequenza delle prove di attuazione del piano di emergenza deve essere non inferiore a 3 volte l'anno e, comunque, la prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura dell'anno educativo.

Nota Nel piano di emergenza si dovrà tenere conto dell'eventuale impiego di specifici ausili, anche carrellati, per l'evacuazione dei bambini.

3. Tutto il personale addetto all'attività deve ricevere formazione antincendio specifica secondo la normativa vigente. Di esso, un numero non inferiore a 4 fino a 50 occupanti deve essere in possesso di specifico attestato di idoneità tecnica. In caso di più di 50 occupanti, la necessità di un numero superiore di addetti in possesso di attestato di idoneità tecnica è frutto di specifica valutazione del rischio.

Controllo dell'incendio

Prescrizioni sostitutive alla RTO

1. Le aree dell'attività devono essere dotate di misure di controllo dell'incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione previsti in tabella V.9-3:

Nota È preferibile l'impiego di estintori con agente estinguente a base d'acqua.

Area	Attività			
	HA	HB	HC	HD
TA, TB, TM1, TM2, TO	III [1]		III	
TZ	Secondo risultanze della valutazione del rischio			

[1] è ammesso il livello II se il numero di occupanti è inferiore a 100.

Tabella V.9-3: Livelli di prestazione per controllo dell'incendio

2. Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 devono essere previsti i seguenti parametri minimi di progettazione:

- protezione interna;
- livello di pericolosità 1;
- alimentazione singola secondo EN 12845.

Nota In caso di alimentazione singola con livello di pericolosità 1 è ammessa *alimentazione idrica di tipo promiscuo*.

Rivelazione ed allarme

Prescrizione sostitutiva alla RTO

1. L'attività deve essere dotata di misure di rivelazione ed allarme (capitolo S.7) di livello di prestazione IV.

Nota Non è richiesto il sistema EVAC.

Controllo di fumi e calore

Nessuna variazione alla RTO

Ing. Fabio Sambati - VV.F. BAT

Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

Ulteriore prescrizione

I gas refrigeranti negli impianti di climatizzazione e condizionamento (capitolo S.10) inseriti in aree TA e TO devono essere classificati A1 o A2L secondo ISO 817.

Si ringrazia per l'attenzione

